

Legge regionale 16 ottobre 2015 , n. 25 - TESTO VIGENTE dal 17/03/2016

Disposizioni urgenti in materia di infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, edilizia.

CAPO I

DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI BIODIVERSITÀ

Art. 2

(Modifiche all'articolo 10 della legge regionale 7/2008)

1. All'articolo 10 della legge regionale 21 luglio 2008, n. 7 (Legge comunitaria 2007), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

<<1. Le misure di conservazione specifiche necessarie a evitare il degrado degli habitat, nonché la perturbazione delle specie che hanno motivato l'individuazione dei siti Natura 2000, sono approvate dalla Giunta regionale, sentito il Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 8 della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali) e il Comitato faunistico regionale di cui all'articolo 6 della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria).>>;

b) al comma 2 le parole <<attraverso un processo partecipativo degli enti locali interessati e delle associazioni di categoria>> sono sostituite dalle seguenti: <<sentiti gli enti locali interessati e le associazioni di categoria>>;

c) la lettera d) del comma 2 è abrogata;

d) al comma 3 la parola: <<urbanistica>> è soppressa;

e) al comma 5 le parole <<, sentita la Commissione consiliare competente>> sono soppresse;

f) al comma 6 le parole <<pianificazione urbanistica>> sono sostituite dalle seguenti: <<pianificazione>>;

g) al comma 7 le parole <<sessanta giorni>> sono sostituite dalle seguenti: <<trenta giorni>>;

h) al comma 8 le parole <<regolamentari e amministrative>> sono soppresse;

i) al comma 11 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole <<e negli altri casi di cui al comma 11 bis>>;

j) dopo il comma 11 è inserito il seguente:

<<11 bis. Gli aggiornamenti delle misure di conservazione o dei Piani di gestione conseguenti alle attività di monitoraggio o a disposizioni di rango sovraordinato o a valutazioni tecnico-scientifiche concernenti habitat e specie già oggetto di conservazione nel sito interessato sono approvati con deliberazione della Giunta regionale ed entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.>>.